

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 428 del 2008, proposto da:
xxxxx, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Sammarro, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro,8;

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge;
- Questura della Provincia di Roma, in persona del Questore pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Questore della Provincia di Roma in data 31 ottobre
2006, notificato all'interessata in data 13 novembre 2007 con cui veniva
rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata
dalla ricorrente in data 21 aprile 2004 presso la Questura di Roma
Ufficio Immigrazione, nonché per l'annullamento di ogni altro atto, anche
non conosciuto dalla ricorrente, sia esso presupposto, connesso o
comunque consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 2 dicembre 2009 il dott. Alessandro Tomassetti e udito l'avv.
Graziella Sammarro per la parte ricorrente in sede di discussione e
l'avvocato dello Stato Ilia Massarelli per il Ministero dell'Interno nei
preliminari;

FATTO

Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2007 e depositato il 16
gennaio 2008, l'odierna ricorrente impugnava il provvedimento di cui in
epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Nel 1992 la ricorrente giungeva in Italia insieme al marito ed alla
figlia di quattro mesi per sottrarsi alla guerra appena scoppiata in

Bosnia ed alle feroci operazioni di pulizia etnica che la caratterizzavano.

In Italia contraeva matrimonio civile con il Sig. xxxxx e, sempre in Italia, nascevano i loro otto figli (ad eccezione di xxx, nata in Bosnia).

La ricorrente vive a Roma presso il campo Rom di via xxx, n. xx.

Il marito svolge regolare attività lavorativa percependo un reddito che gli consente di provvedere al mantenimento della famiglia e le figlie xxxxx frequentano regolarmente la scuola d'obbligo.

La ricorrente ha sempre posseduto, sin dal suo ingresso in Italia, un regolare permesso di soggiorno rilasciatole per motivi umanitari. Successivamente le veniva rilasciato un permesso per attesa occupazione che in data 21 aprile 2004 decideva di rinnovare presso la Questura di Roma Ufficio Immigrazione per motivi di lavoro autonomo.

Solo in data 13 novembre 2007 le veniva notificato il rigetto dell'istanza di rinnovo quando, a seguito di un controllo effettuato presso il campo Rom di via xxx da una pattuglia dei Carabinieri, la stessa, insieme ad altri suoi connazionali, veniva condotta presso la Questura di Roma per effettuare degli accertamenti.

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- difetto di fase istruttoria; violazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^Div. Roma del 9 settembre 2003; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 1423/1956;

- violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione;

- mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990;

- violazione del diritto alla unità familiare; violazione della tutela del minore; violazione dell'art. 19, comma 1, L. n. 286/1998 e dell'art. 10 della Costituzione.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

All'udienza pubblica del 2 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con l'atto in questa sede impugnato è stato negato alla ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno, avendo la Questura rilevato che la richiedente, in data 3 luglio 1998, è stata condannata dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno - Sez. distaccata di San Benedetto del Tronto - alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto - pena sospesa - per i reati di cui agli artt. 671, 62 bis, c.p. con sentenza irrevocabile in data 30 luglio 1998; in data 12 luglio 2004 è stata condannata dal Tribunale ordinario di Pescara alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di

multa - pena sospesa - per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 62 bis, 69, comma 3, c.p. con sentenza irrevocabile in data 16 ottobre 2004; in data 23 maggio 2005 è stata condannata dal Tribunale ordinario di Pescara alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 160,00 di multa - pena sospesa - per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 62 bis, 69, comma 3, c.p., con sentenza irrevocabile in data 10 dicembre 2005.

Tanto premesso, la Questura - nel provvedimento oggetto di impugnazione - ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno richiamando, da un lato, il disposto di cui all'art. 4 comma 3 capoverso 3 del Decreto Legislativo n. 286/98, modificato dalla L. 189/2002 secondo cui "non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite" e, dall'altro, osservando, nell'ambito della valutazione della pericolosità sociale della richiedente, come "la stessa continuava nell'attività delinquenziale, successivamente all'ottenimento del primo permesso di soggiorno, facendo presumere che non si sia inserita socialmente e che abbia propensione a vivere di proventi illeciti".

Rileva il Collegio come nel caso in esame gli episodi in cui risulta coinvolta l'attuale ricorrente e relativi alle sentenze penali indicate nel provvedimento impugnato ed alle ulteriori denunce in stato di libertà a carico della ricorrente rappresentano un quadro complessivo in grado di giustificare il provvedimento negativo oggetto di impugnazione.

Sotto tale profilo, infatti, l'Amministrazione ha dichiaratamente utilizzato il suo potere discrezionale volto alla valutazione di tali fatti quali indizi di pericolosità sociale nel contesto di una valutazione complessiva della personalità dello straniero.

Non appaiono dunque fondati i primi due motivi di ricorso con i quali la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione oltre che della violazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^Div. Del 9 settembre 2003.

L'Amministrazione, infatti, non ha motivato il provvedimento di rigetto sulla sola base dei precedenti penali della ricorrente - non rientranti tra quelli comportanti un automatico diniego del permesso di soggiorno - ma ha provveduto a motivare adeguatamente il rigetto per il tramite della valutazione in ordine al mancato inserimento sociale della ricorrente ed alla propensione della stessa a vivere di proventi illeciti alla luce delle sentenze penali di condanna e denunce della Polizia di Stato di Pescara richiamate nel citato provvedimento.

Nel provvedimento di rigetto, quindi, si dà atto del mancato inserimento

sociale della ricorrente e della propensione della stessa a vivere di proventi illeciti. Pertanto, l'Autorità di Polizia ha rifiutato il permesso di soggiorno legittimamente, poiché l'art. 4,3°, D. Lgs. n. 286/1998, puntualmente richiamato nel provvedimento avverso, inibisce l'ingresso nel territorio dello Stato ai soggetti pericolosi per l'ordine pubblico.

Quanto, poi, alla censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è sufficiente osservare come nei procedimenti ad istanza di parte - quale quello volto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno - non sia applicabile la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990 trattandosi di informazioni già in possesso della parte che ha provveduto a dare impulso all'avvio del procedimento.

Con una quarta censura la ricorrente deduce la violazione del diritto all'unità familiare ed alla tutela del minore.

In particolare, la ricorrente afferma di vivere in Italia da ormai quindici anni e di risiedere stabilmente presso il campo Rom di via xxx con l'intera famiglia.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio come l'istanza avanzata dalla ricorrente ed oggetto del provvedimento di cui all'odierno ricorso sia riferita alla sola richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non attenendo in alcun modo al diritto al ricongiungimento con le categorie di cui agli artt. 29 ss, D.Lgs. n. 286/1998.

Né, del resto, viene in considerazione, nella fattispecie di cui all'odierno ricorso, la diversa fattispecie del permesso di soggiorno per motivi familiari che trova il suo fondamento sui distinti requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 286/1998.

Infine, alcuna violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 può ravvisarsi nella fattispecie oggetto del presente ricorso in considerazione della assenza di alcun elemento probatorio in ordine agli elementi impeditivi richiesti dalla norma ai fini del divieto di espulsione.

D'altra parte, occorre anche rilevare come in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, è attribuito al Tribunale per i minorenni il potere, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, "anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

In altri termini, la ricorrente potrà eventualmente far valere davanti al Tribunale per i minorenni il diritto all'unità del proprio nucleo familiare, ma tali esigenze familiari non impediscono all'Autorità di P.S. - in mancanza di determinazioni assunte dal suddetto Tribunale - di adottare i provvedimenti di sua competenza in materia d'ingresso, soggiorno ed allontanamento dei cittadini extracomunitari dal territorio dello Stato.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Renzo Conti, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO